

## D.P.R. 22-12-1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Art. 102. - Ammortamento dei beni materiali [Testo post riforma 2004] [1] [2]

- 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. [3]
- 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. [3]
- 3. [4] [3]
- 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
- 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
- 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato [5].
- 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96. [6] [3]
- 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione

La Legge Plus 1/2

dell'efficienza dei beni ammortizzabili. [7]

9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. [8]

## Note:

- 1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004.
- 2 Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e le relative correlazioni, vedi art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004].
- 3 Per l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al presente comma ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, nonché per le relative condizioni, vedi l'art. 2, commi 218, 219 e 220, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4 Comma modificato dall'art. 36, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; per le modalità applicative, vedi il comma 6 del medesimo art. 36, D.L. 223/2006. Successivamente, il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. n), n. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di tale disposizione, vedi il comma 34 del predetto art. 1, L. 244/2007.
- 5 Comma modificato dall'art. 6, comma 9, lett. a), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005.
- 6 Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, a decorrere dal 22 marzo 2005, dall'art. 5-ter, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 3 dicembre 2005 e, successivamente, dall'art. 36, comma 6-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; per le modalità applicative di tale ultima modifica, vedi il comma 6-ter, del medesimo art. 36, D.L. 223/2006. In seguito, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 33, lett. n), n. 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di tale disposizione, vedi il comma 34 del predetto art. 1, L. 244/2007.
- 7 Comma modificato dall'art. 6, comma 9, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005.
- 8 Comma sostituito dall'art. 1, comma 401, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007; tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

La Legge Plus 2/2